


Publicato il 17/04/2023

N. [REDACTED] 2023 REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED]/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2023, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Vice Capo Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano del 22.12.2022, prot. n. M_D AB62BE8 REG 2022 [REDACTED] di rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea in una sede d [REDACTED] ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/01 - Impiego personale Militare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che ai sensi dell'art. 42bis del D.lgs. n. 151/2001, le censure proposte avverso il diniego di assegnazione temporanea, sembrano favorevolmente apprezzabili in quanto la norma citata tiene conto del requisito della "corrispondente posizione retributiva", espressione piuttosto ampia, riferita al livello retributivo (e non allo specifico incarico o "specialità"), alla quale il legislatore ha inteso fare riferimento per escludere la doverosità di una esatta corrispondenza o sovrapponibilità tra incarico ricoperto nella sede di provenienza e incarico da assumere presso il Comando o Reparto di destinazione;

Rilevato, alla luce di quanto sopra, che presso la sede di [REDACTED] sembra risultare vacante almeno un posto nel ruolo dei [REDACTED] e che tale circostanza appare prevalente e assorbente rispetto alla specificità della posizione organica, come motivato nel provvedimento di diniego;

Considerato, altresì, che, nel bilanciamento fra gli opposti interessi, debbano essere considerati anche quelli riguardanti la tutela della famiglia e dei minori, che l'amministrazione non ha tenuto in considerazione o adeguatamente valutato, e ciò con particolare riferimento alla circostanza che la disposizione invocata limita il godimento del beneficio al compimento del terzo anno di età del figlio (nato il [REDACTED]);

Ritenuto che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il

riesame da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di parte ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza;
Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare, ai fini del riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 dicembre 2023.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.